

1. QUESITO N.1:

Buongiorno,

In merito alla procedura in oggetto chiediamo se è possibile partecipare con OG2 di importo capiente per l'intero appalto, dichiarando di subappaltare la categoria OS-2A al 100% ad impresa in possesso di idonea certificazione o se è necessaria fare associazione di impresa in sede di gara.

Rimaniamo in attesa di un vostro gentile riscontro,

Distinti Saluti

RISPOSTA:

Il subappalto qualificante è vietato, come previsto dall'art. 6.4 del disciplinare di gara: "Trattandosi di Accordi quadro, si ricorda che gli importi delle categorie prevalenti e scorporabili indicati in ciascun lotto rappresentano, in realtà, soglie massime. Ogni contratto attuativo, quindi, potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie (OG2/OS2-A) o entrambe, e in tale ultimo caso di volta in volta ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente (e l'altra la scorporabile). Per tale ragione, e tenuto conto che sia OG2 sia OS2-A sono categorie di lavori a qualificazione obbligatoria, ai fini della partecipazione alla presente gara non è consentito il subappalto qualificante."

2. QUESITO N. 2

Per prestazione di servizi, si intende uno staff che si occupi di prendere in consegna tutti i beni, gestire le chiamate. O altro ? . Si chiede di chiarire le mansioni.

Distinti saluti

RISPOSTA: L'oggetto dell'appalto, relativo alla componente servizi, è indicato all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. QUESITO N.3

Buongiorno,

siamo un'impresa in possesso della categoria SOA OG2 classifica V volevamo chiedere precisazioni sulla modalità di partecipazione ossia se la categoria scorporabile OS2A è subappaltabile al 100% oppure se dobbiamo necessariamente costituire un ATI con impresa qualificata.

RISPOSTA: Il subappalto qualificante è vietato, come previsto dall'art. 6.4 del disciplinare di gara: *"Trattandosi di Accordi quadro, si ricorda che gli importi delle categorie prevalenti e scorporabili indicati in ciascun lotto rappresentano, in realtà, soglie massime. Ogni contratto attuativo, quindi, potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie (OG2/OS2-A) o entrambe, e in tale ultimo caso di volta in volta ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente (e l'altra la scorporabile). Per tale ragione, e tenuto conto che sia OG2 sia OS2-A sono categorie di lavori a qualificazione obbligatoria, ai fini della partecipazione alla presente gara non è consentito il subappalto qualificante."*

4. QUESITO N. 4

Buongiorno, si richiede se si tratta di un appalto integrato, nel senso che per partecipare alla gara è necessario sia avere requisiti per la parte dei servizi che per la parte edile?

RISPOSTA: Per la partecipazione alla gara, per ciascun lotto, trattandosi di contratto misto è necessario essere in possesso sia dei requisiti previsti per la parte servizi che dei requisiti previsti per la parte lavori, ai sensi dell'art. 28 del Codice: *“L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”*. Vedasi infatti l'art. 6 del disciplinare di gara: **“REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli del disciplinare di gara ed in particolare i requisiti di qualificazione e capacità indicati per ciascuna prestazione di lavori e di servizi, ai sensi dell'art. 28 del Codice”**.

5. QUESITO N. 5

Si richiede specifiche in merito ai servizi di manutenzione di ogni lotto, dato che questi non sono classificati con categorie SOA, vorremo sapere se essendo in possesso di attestazione SOA OG2 class.II e OS2-A class. II possiamo partecipare ai lotti 2 e 3 o si necessita di altro? Medesima richiesta per il lotto 1 al quale parteciperemo in A.T.I. per la categoria OG2.

RISPOSTA:

Per la partecipazione alla gara, per ciascun lotto, trattandosi di contratto misto è necessario essere in possesso sia dei requisiti previsti per la parte servizi che dei requisiti previsti per la parte lavori, ai sensi dell'art. 28 del Codice: *“L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”*. Vedasi infatti l'art. 6 del disciplinare di gara: **“REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli del disciplinare di gara ed in particolare i requisiti di qualificazione e capacità indicati per ciascuna prestazione di lavori e di servizi, ai sensi dell'art. 28 del Codice”**.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara *“Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti”*.

6. QUESITO N. 6

si chiedono i seguenti chiarimenti: essendo in possesso della categoria OG2 classifica II è possibile partecipare al lotto n.1 in raggruppamento temporaneo di imprese ed al lotto 2 e 3 in forma singola subappaltando interamente i lavori ricadenti nella categoria OS2-A? oppure non è possibile cambiare forma di partecipazione? Si chiede ancora, non essendo in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria per la componente servizi, è possibile subappaltare per intero tale componente per tutti i lotti?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara "Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti".

Inoltre, il subappalto qualificante è vietato, come previsto dall'art. 6.4 del disciplinare di gara: *"Trattandosi di Accordi quadro, si ricorda che gli importi delle categorie prevalenti e scorporabili indicati in ciascun lotto rappresentano, in realtà, soglie massime. Ogni contratto attuativo, quindi, potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie (OG2/OS2-A) o entrambe, e in tale ultimo caso di volta in volta ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente (e l'altra la scorporabile). Per tale ragione, e tenuto conto che sia OG2 sia OS2-A sono categorie di lavori a qualificazione obbligatoria, ai fini della partecipazione alla presente gara non è consentito il subappalto qualificante."*

Per la partecipazione alla gara, per ciascun lotto, trattandosi di contratto misto è necessario essere in possesso sia dei requisiti previsti per la parte servizi che dei requisiti previsti per la parte lavori, ai sensi dell'art. 28 del Codice: *"L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto"*. Vedasi infatti l'art. 6 del disciplinare di gara: **"REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli del disciplinare di gara ed in particolare i requisiti di qualificazione e capacità indicati per ciascuna prestazione di lavori e di servizi, ai sensi dell'art. 28 del Codice"**.

7. QUESITO N. 7

DOMANDA: In riferimento al punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER LA COMPONENTE SERVIZI DI OGNI ACCORDO QUADRO, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in costituendo RTI il requisito di cui al punto b) Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, possa essere soddisfatto al 100% da una sola delle imprese costituenti il RTI.

RISPOSTA: Come previsto all'art. 6.3 del Disciplinare di gara, "il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso"; si conferma quindi che tale requisito possa essere soddisfatto al 100% anche da una sola delle imprese costituenti il RTI.

8. QUESITO N. 8

DOMANDA: La procedura in oggetto prevede servizi e lavori ricadenti nella categoria OS2-A, inoltre nell'elenco dei beni oggetto di intervento è evidenziata la presenza di apparati decorativi. Tuttavia il Prezzario della Regione Toscana non contiene voci di prezzo riferibili alla gran parte delle operazioni di ordinaria a straordinaria manutenzione di superfici decorate, quali a titolo di esempio affreschi, stucchi, fregi scolpiti o modellati. I prezzi individuabili nella sezione 03-

RESTAURO sono evidentemente riferiti a superfici architettoniche storiche non decorate. Si chiede per tanto, con stretta attinenza a quanto esposto, di chiarire meglio quali siano gli interventi presumibilmente richiesti nell'ambito degli AQ in oggetto e quali i prezzi di riferimento

RISPOSTA: Gli interventi richiesti in categoria OS2-a sono esplicitati nel piano dettagliato degli interventi (voci 11 e 13). Per la parte servizi il documento prevede attività di monitoraggio, verifica e revisione dello stato di conservazione con impiego di figura qualificata (restauratore) che, compresa nel prezzo della regione Toscana, costituisce un riferimento di prezzo esaustivo. Per la parte lavori il progetto specifica modalità di sviluppo esecutivo delle attività, attraverso contratti attuativi ; i contenuti estimativi di questi ultimi, ove non caratterizzabili con i prezzi del prezzoario suddetto, saranno assoggettati a specifiche analisi